

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INSERIMENTO IN CONTESTI PRODUTTIVI RIVOLTE A BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE UNITARIO.

Numero gara: 8587702

Codice identificativo gara: 9257415487

Codice unico intervento S01232710374202200057

Codice unico progetto F39G22000030001

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi, rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario che necessitano di interventi di supporto per sviluppare e consolidare competenze formative volte a facilitare l'avvicinamento al mercato del lavoro e per migliorarne l'occupabilità.

Nello specifico il Comune di Bologna, nell'ambito delle funzioni inerenti la promozione e il coordinamento delle attività di transizione al lavoro, anche attraverso l'implementazione del sistema dei tirocini formativi nella relazione con la Regione, gli Enti di Formazione, il Servizio Sociale Unitario, intende affidare al Servizio per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario la promozione e realizzazione di tirocini formativi inclusivi, di corsi di sicurezza di rischio medio, da realizzarsi in piccoli gruppi, e il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

Per il dettaglio si rimanda all'allegato PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 27 mesi a partire dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta. Il periodo di riferimento va dal 01/10/2022 sino al 31/12/2024. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 – Valore dell'appalto

L'importo dell'appalto nel periodo di riferimento è pari a euro 567.885,87 oneri fiscali esclusi (comprensivo di euro 409.403,41 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art.23, comma 16. D.Lgs. 50/2016).

L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura a cadenza mensile, come meglio specificato all'art. 5.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero.

Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nell'allegato PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 – Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni.

Nel caso in cui la prestazione non possa essere erogata per cause imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente la programmazione delle modalità di recupero delle ore non svolte, tale recupero dovrà avvenire nei successivi quindici giorni feriali.

Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374
Piazza Liber Paradisus, 6 – 40129 Bologna.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il

D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto è sempre autorizzata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del procedimento/direttore dell'esecuzione.

Art. 6 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Si prevede la revisione prezzi, con riferimento alla sola parte di costo per manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma la possibilità, per l'appaltatore, di richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo pec, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse.

Al ricevimento della richiesta, il Responsabile unico del procedimento supportato eventualmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile unico del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il Responsabile unico del procedimento si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo pec all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di procedere annualmente ad una verifica

dell'andamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, anche a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore, potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi di beni e/o servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni rilevanti superiori al 10% dell'importo contrattuale, o comunque tali da alterarne significativamente l'originario equilibrio.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive decorsi 3 mesi dalla pronuncia/decisione del Responsabile unico del procedimento. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto per i primi 12 mesi di contratto i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione relativi all'emergenza Covid-19, come prescritti dalla normativa vigente, o altre emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

ART. 8 – Garanzie e Coperture assicurative

L'aggiudicatario così come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento.

Tale cauzione deve essere stipulata con Istituto bancario o con Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
3. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita
4. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il

ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata prestazione della garanzia definitiva è motivo di decadenza dell'affidamento con conseguente affidamento al secondo classificato.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi in genere organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o altre;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre al Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le coperture assicurative precedentemente riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare

risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Proprietà dei dati

L'aggiudicatario s'impegna a consegnare alla sola stazione appaltante, su supporto cartaceo ed in formato digitale, gli elaborati prodotti, garantendo la massima riservatezza in ordine agli argomenti oggetto della documentazione stessa. Ai risultati verrà data pubblicità previo accordo tra le parti sui criteri (tempi e modi) più opportuni. L'Amministrazione ha diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Art. 11 – Penalità

Nel caso di ritardato adempimento delle norme del presente capitolato speciale d'appalto potranno essere applicate le penalità di seguito meglio esplicitate. Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato speciale d'appalto e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con la stazione appaltante, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00, per ogni fatto.

In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, il Comune di Bologna provvede contestualmente a diffidare l'appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte del Comune di Bologna :

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata a mezzo pec, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Bologna.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Bologna procederà all'applicazione delle penali individuate.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il Comune di Bologna, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Bologna può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Bologna.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune di Bologna può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 12 - Risoluzione e recesso del contratto

Sono motivi di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9;
- d. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;

e. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;

f. violazione di quanto previsto all'articolo 14.

Nei suddetti casi, il Comune di Bologna comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, è facoltà del Comune di Bologna di risolvere il contratto.

Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune di Bologna procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze del Comune in materia. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di recesso da parte del Comune, da trasmettere a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

2. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3. Le prestazioni oggetto del presente appalto configurano un servizio sociale riconducibile all'allegato IX del d.lgs. 50/2016, cui non si applica automaticamente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105. Si ritiene che tutte le prestazioni del servizio, nella loro totalità, debbano essere svolte direttamente dall'appaltatore in ragione della natura educativa e di sostegno dell'intervento di orientamento e di accompagnamento, nonché delle azioni di tutoraggio che devono essere svolte durante l'attivazione del tirocinio formativo.

In particolare la natura educativa e di affiancamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento è connessa sia alla relazione professionale di ascolto e fiducia che si instaura tra l'operatore e la persona e si rafforza nel percorso che la persona effettua durante il periodo di affiancamento e tutoraggio nella fase di esecuzione del tirocinio, sia nel rapporto che l'educatore avrà anche con il tutor aziendale del tirocinio, tanto da consentire al beneficiario di reddito di cittadinanza di essere sostenuto nel percorso intrapreso.

Art. 14 – Verifiche, controlli, rendicontazioni e monitoraggi

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate. Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'appaltatore entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Responsabile unico del procedimento formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante può applicare le penali previste all'art. 13 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Responsabile unico del procedimento ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del Responsabile unico del procedimento viene ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal Responsabile unico del procedimento nei casi previsti dall'art. 107 comma 2, D.lgs. 50/2016.

L'Aggiudicataria deve inoltre presentare al Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità – Settore Salute, Benessere e Autonomia della Persona - U.I. "Autonomia della Persona" appositi report come meglio dettagliati nell'allegato "PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE" al presente capitolato speciale d'appalto e si obbliga a condividere un percorso di monitoraggio e verifica dell'erogazione del servizio oggetto dell'appalto anche con eventuali soggetti terzi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Si precisa inoltre che il presente affidamento è finanziato con risorse del Fondo Povertà istituito con legge di stabilità 2016, pertanto l'aggiudicatario si impegna alla presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione secondo le modalità descritte nelle linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà".

Art. 15 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Servizio Sociale - Capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore è inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese di pubblicazione di gara sulla GURI e sui giornali.

Art. 16 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e al Codice Civile.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sono disciplinate nell'"accordo per il trattamento dei dati personali" sottoscritto tra il Comune di Bologna e l'appaltatore nel quale formalmente l'appaltatore viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. L'appaltatore si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 18 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente e del conseguente contratto e' competente il Foro di Bologna.

ALLEGATO: PARTE B - DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Premessa

L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale n. 1/2019 recante disposizioni in materia di tirocini, entrata in vigore il 1.07.2019 che modifica la legge regionale n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro", e con successiva Delibera di Giunta regionale n. 1143/2019 sono state emanate le disposizioni attuative di quanto previsto dalla l.r.1/2019 di modifica della l.r. 17/2005 in materia di tirocini: deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa.

Alla luce di tale quadro normativo il Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità intende affidare un servizio avente ad oggetto la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario che necessitano di interventi di supporto per sviluppare e consolidare competenze formative volte a facilitare l'avvicinamento al mercato del lavoro e per migliorarne l'occupabilità.

Nello specifico il Comune di Bologna, nell'ambito delle funzioni inerenti la promozione e il coordinamento delle attività di transizione al lavoro, anche attraverso l'implementazione del sistema dei tirocini formativi nella relazione con la Regione, gli Enti di Formazione, il Servizio Sociale Unitario, intende affidare al Servizio per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario la promozione e realizzazione di tirocini formativi inclusivi, di corsi di sicurezza di rischio medio da realizzarsi in piccoli gruppi e il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

Le attività oggetto del servizio devono essere inquadrare nell'attuale organizzazione del Servizio Sociale Unitario ed alle competenze attribuite all'U.I. Autonomia della Persona tramite l'articolazione delle funzioni assegnate allo Sportello comunale per il lavoro.

Il Servizio Sociale Unitario procede alla valutazione e presa in carico di adulti o di nuclei familiari composti da genitori adulti e figli minori con bisogni prevalentemente socio-assistenziali ed economici. Nell'ambito delle attività del servizio è prevista la presa in carico delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in

attuazione della normativa vigente, il d.l. 4/2019, al fine di definire il patto per l'inclusione sociale che può prevedere l'attivazione di interventi di sostegno lavorativo e di accompagnamento verso il mondo del lavoro al fine di rendere il percorso di vita maggiormente autonomo.

Lo Sportello comunale per il lavoro si occupa sia dell'orientamento formativo e lavorativo dei cittadini che in autonomia si rivolgono al servizio, che di tutte le azioni rivolte a favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro delle persone fragili e vulnerabili in carico al sistema dei servizi sociali cittadini tramite la predisposizione di progetti individualizzati in applicazione della l.r. n.14/2015 e procede inoltre, come equipe centralizzata, alla valutazione e definizione dell'implementazione della normativa vigente in materia di reddito di cittadinanza attivando tutti gli interventi volti alla definizione del percorso di inclusione del beneficiario della misura in connessione con il sistema dei servizi territoriali, con il centro per l'impiego e i servizi sanitari. Obiettivo dell'attività è di realizzare interventi che sono alla base di un progetto educativo/formativo che accompagna la persona in un percorso evolutivo dove si tende a valorizzare e potenziare, attraverso azioni formative, tutti gli aspetti delle abilità e delle autonomie della persona, per favorire l'acquisizione di competenze tecnico professionali e relazionali utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Al fine di realizzare gli interventi che concorrono alla definizione dei Patti di Inclusione Sociale (PaIS), previsti dalla normativa vigente a favore di beneficiari di reddito di cittadinanza in carico ai servizi sociali del Comune di Bologna si rende necessario prevedere l'attivazione di un servizio per la realizzazione di tirocini formativi inclusivi, di percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza di rischio medio e del Servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Durata : la durata dell'appalto è di 27 mesi a partire dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta. Il periodo di riferimento va dal 01/10/2022 sino al 31/12/2024.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. B1 Descrizione dell'attività e aspetti organizzativi

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà come obiettivo garantire la promozione di tirocini formativi, l'individuazione di risorse aziendali e l'attivazione di percorsi di tutoraggio, la realizzazione di corsi di sicurezza di rischio medio, se necessari, e la formalizzazione e certificazione delle competenze, al fine di aumentare l'autonomia socio lavorativa delle persone segnalate. Sarà realizzato in stretto raccordo con i Responsabili e con i Coordinatori del Servizio Sociale di Comunità, il Responsabile del Servizio Sociale per la Disabilità, con il Responsabile del Servizio di contrasto alla grave emarginazione adulta di Asp Città di Bologna, con il coordinatore delle misure di inclusione - Sportello comunale per il lavoro, con l'equipe distrettuale della L.r. n.14/2015, con la rete formale ed informale presente sul territorio e con il coinvolgimento attivo delle persone beneficiarie di reddito di cittadinanza e delle loro famiglie.

I destinatari saranno i beneficiari di reddito di cittadinanza, in carico al Servizio sociale Unitario, segnalati dall'U.I. Autonomia della Persona- Sportello comunale per il lavoro per i quali sarà necessario rendere disponibili percorsi di orientamento e formazione al fine di favorire l'inserimento, e/o il reinserimento nei contesti produttivi, al fine di definire il patto di inclusione previsto dalla normativa vigente in materia di reddito di cittadinanza.

Le attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto potranno essere attivate a seguito di segnalazione da parte dell'equipe centralizzata - Sportello comunale per il lavoro che si interfacerà con il sistema dei servizi sociali. Ai fini dell'attivazione del servizio il coordinatore dello Sportello comunale per il lavoro invierà al coordinatore del servizio la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario una scheda di segnalazione contenente i dati utili all'erogazione delle attività. Le attività si svilupperanno in stretto raccordo con il coordinatore dello Sportello comunale che si interfacerà con l'equipe distrettuale della l.r. n.14/2015.

Le attività di cui al presente capitolato speciale saranno svolte in maniera coordinata e continuativa con il Responsabile dell' U.I. Autonomia della persona e con il coordinatore e l'equipe distrettuale per l'attuazione della l.r. 14/2015 e delle misure di inclusione.

Il servizio si articola nelle seguenti attività:

Art. B1.1 Promozione di tirocini formativi finalizzati all'inclusione sociale

Il servizio **per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario** realizzerà la promozione di tirocini formativi inclusivi con l'obiettivo di avvicinare e formare le persone beneficiarie di

reddito di cittadinanza al mondo del lavoro.

Il tirocinio rappresenta un'opportunità per la persona di acquisire nuove competenze, di imparare a conoscere il mercato del lavoro, di misurarsi con le proprie capacità; nello specifico il tirocinio formativo inclusivo è finalizzato all'acquisizione di competenze formative e socio relazionali.

Il coordinatore dello Sportello Comunale per il lavoro per le misure di inclusione riceverà dai servizi sociali territoriali e dall'equipe centralizzata per l'attuazione delle misure a favore dei beneficiari di reddito di cittadinanza le segnalazioni dei beneficiari cui attivare un tirocinio formativo e trasmetterà tali segnalazioni al coordinatore del **Servizio per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi** che realizzerà le seguenti attività:

- ricevimento segnalazioni da parte dell'U.I. Autonomia della Persona– Sportello comunale per il lavoro;
- selezione e individuazione della risorsa aziendale e successivo abbinamento dell'azienda alla persona segnalata;
- acquisizione della disponibilità da parte dell'azienda nell'intraprendere il percorso individuato a favore della persona da inserire;
- inserimento nella piattaforma regionale del progetto e della convenzione di tirocinio e supporto amministrativo all'azienda per l'iscrizione alla piattaforma regionale "Lavoro per Te" ;
- azione di accompagnamento presso l'azienda individuata per il primo colloquio conoscitivo;
- attività di tutoraggio per la durata del tirocinio di (8/10 ore mensili) da effettuarsi con incontri in azienda o presso la sede operativa e incontri di verifica anche con il tutor aziendale;
- elaborazione della busta paga;
- erogazione dell'indennità;
- attivazione responsabilità civile verso terzi e assicurazione contro gli infortuni;
- imposta Irap (solo se dovuta);
- raccolta ed elaborazione informatica dei dati di servizio e relativa classificazione delle azioni e degli esiti tramite realizzazione di appositi report di attività con cadenza semestrale, fatta eccezione del primo da chiudersi al 31/12/2022.

Al soggetto attuatore viene richiesto il coinvolgimento attivo nella ricerca di soggetti profit o non profit disponibili ad ospitare tirocini formativi inclusivi all'interno di un contesto aziendale disponibile ad ospitare persone che necessitano di un percorso di reinserimento o inserimento nel mondo del lavoro.

Si prevede l'attivazione di almeno n. 90 tirocini formativi della durata di mesi 3.

Il soggetto attuatore dovrà essere strutturalmente organizzato per poter assolvere e procedere materialmente all'erogazione dell'indennità.

B.1.2 Servizio per l'erogazione di corsi di sicurezza di rischio medio.

Il servizio **per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario** realizzerà l'erogazione di corsi di sicurezza di rischio medio, così come previsto dalla normativa vigente in relazione agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art 37 del d.lgs 81/2008, e fornirà ai partecipanti una formazione generale e specifica per il "rischio medio". Il servizio avrà l'obiettivo di rendere consapevoli e di formare i tirocinanti rispetto all'importanza della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il servizio realizzerà le seguenti attività:

- riceve la richiesta da parte del coordinatore dello sportello comunale per il lavoro per le misure di inclusione per inserire il beneficiario nel corso di formazione, solo se quest'ultimo dovesse essere sprovvisto dell'attestato già acquisito in precedenza;
- compone il gruppo classe di max n. 6 persone;
- realizza il corso della durata di n. 12 ore;
- rilascia l'attestato di sicurezza al termine del corso.

Il servizio dovrà erogare almeno 13 corsi della durata di 12 ore l'uno rivolti ad un totale di 78 persone.

B.1.3 Servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze

Il servizio per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento in contesti produttivi rivolte a beneficiari di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale Unitario realizzerà l'erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC), relativamente alle competenze acquisite dal

tirocinante, solo se previste dal progetto di tirocinio. Il servizio realizzerà le seguenti attività:

- riceve la richiesta per la certificazione da parte del coordinatore dello sportello comunale per il lavoro delle misure di inclusione;
- convoca il tirocinante al fine di somministrare la scheda in cui verranno indicate le capacità e conoscenze acquisite dal tirocinante;
- rilascio della scheda al tirocinante con indicate le conoscenze e competenze acquisite.

Il servizio dovrà certificare almeno 30 schede di formalizzazione e certificazione delle competenze, ogni certificazione si realizzerà in 6 ore di lavoro.

Si precisa che per l'espletamento delle attività inerenti al presente affidamento il soggetto attuatore dovrà altresì attenersi a quanto previsto nell'allegato 1 "Prime disposizioni attuative di quanto previsto dalla Legge regionale n.1/2019 di modifica della Legge regionale 17/2005 in materia di tirocini: deroghe e ammissibilità della spesa" della Delibera di Giunta regionale n. 1143/2019 recante disposizioni attuative di quanto previsto dalla Legge regionale 1/2019 di modifica della Legge regionale 17/2005 in materia di tirocini: deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa.

Art. B2 Tirocini e corsi richiesti

Il servizio deve prevedere l'attivazione di:

- almeno n. 90 tirocini formativi della durata di mesi 3;
- almeno 13 corsi di sicurezza di rischio medio, così come previsto dalla normativa vigente in relazione agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art 37 del d.lgs 81/2008, della durata di 12 ore l'uno rivolti ad un totale di 78 persone, per un totale previsto di 156 ore.
- certificare almeno 30 schede di formalizzazione e certificazione delle competenze, per un totale previsto di 180 ore.

Art. 3 Profilo delle risorse umane

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad impiegare, per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari.

In sede di offerta tecnica il soggetto proponente dovrà presentare la composizione del gruppo di lavoro, che dovrà contenere almeno:

- n. 1 coordinatore del servizio, con funzioni di raccordo con il responsabile dell'U.I. Autonomia della Persona e con il coordinatore delle misure di inclusione - Sportello comunale per il lavoro che deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- laurea triennale in Scienze dell'educazione e della Formazione, Scienze Pedagogiche o titoli equipollenti
- una comprovata esperienza di almeno 3 anni nel coordinamento di risorse umane nell'ambito di progettualità sociali o di progettualità formative e educative in collaborazione con la rete territoriale dei servizi.

L'attività di **coordinamento** del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto prevede un raccordo con il Responsabile dell'U.I. Autonomia della Persona e con il coordinatore e l'equipe distrettuale per l'attuazione della l.r. 14/2015 e delle misure di inclusione.

Il ruolo del coordinatore, quale responsabile delle attività e di interfaccia nei rapporti con il Comune prevede che debba:

- assicurare l'efficace organizzazione delle attività;
- fornire un supporto metodologico che garantisca il raggiungimento dei risultati operativi attesi;
- rendersi disponibile a partecipare ad incontri sia relativi all'organizzazione ed all'analisi dell'andamento delle attività sia relativi all'interconnessione con gli altri soggetti coinvolti nella rete di collaborazione dei servizi;
- avere precisa conoscenza dell'organizzazione dei Servizi Sociali di Comunità degli enti formativi e di supporto all'inserimento lavorativo, del contesto territoriale di conduzione e sviluppo delle attività.

- redigere e trasmettere la documentazione di reportistica richiesta nel presente capitolato speciale d'appalto.

- n. 4 educatori professionali, presso la sede del servizio individuato, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- la qualifica di educatore professionale con gli inquadramenti previsti dal C.C.N.L. di riferimento;
- una comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito di progetti di accompagnamento e sostegno organizzati nella rete dell'Associazionismo e del Terzo Settore.

- n. 1 docente formatore per i corsi per la sicurezza di rischio medio, presso la sede del servizio individuato, in possesso dei requisiti così come previsto dal D.M. del 6.03.2013 ai sensi dell'art. 6 comma 8, lett.m-bis del DL 81/2008 e s.m.i;

- n. 1 responsabile della formalizzazione e certificazione (RFC) e almeno un esperto di processi valutativi (EPV) individuabili all'interno dell'elenco regionale periodicamente aggiornato attraverso un avviso pubblico dell'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna, al fine di effettuare la certificazione e formalizzazione delle competenze.

L'aggiudicatario deve garantire la presenza del proprio personale agli incontri di coordinamento delle equipe l.r.14/2015 e misure di inclusione e agli incontri di verifica con gli operatori di presa in carico del servizio segnalante e ad ogni ulteriore equipe con composizione variabile se richiesto nell'ambito degli obiettivi e degli interventi specifici a beneficio della persone.

L'aggiudicatario dovrà garantire una sede operativa, non necessariamente al momento della presentazione dell'offerta, nel Comune di Bologna adatta per lo svolgimento dell'accoglienza dell'utente al fine di effettuare i colloqui conoscitivi di orientamento e monitoraggio del progetto.